

**SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE
VERMIGLIO SRL CON SOCIO UNICO**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Vermiglio
Via della Prada, 31 – 38029 Vermiglio (TN) – C.F. e P.IVA 01582980221
Iscr. reg.imp. TN 152432/97 REA TN 162518 – Cap. Soc. € 17.850,00 i.v. –
PEC sgsvermiglio@pec.it



REGOLAMENTO AREA DI SOSTA PER CAMPER “PARADISO”

Approvato con delibera

Pubblicato sul sito internet www.vermigliovacanze.it nella sezione amministrazione trasparente

TABELLA DELLE REVISIONI

REVISIONE		NATURA DELLE MODIFICHE APPORTATE	PARTI INTERESSATE	
N.	DATA		N. ART.	REVISIONE INTEGRALE

PREMESSA

L'ingresso ed il soggiorno nel campeggio valgono come accettazione senza riserve delle norme contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, di seguito denominata "Area Sosta Camper Paradiso", sita in C.C. Vermiglio, loc. Passo del Tonale e identificata dalla p.f. 5631/1;

ARTICOLO 2 – Ubicazione e dotazione dell'area

1. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da 26 (ventisei) piazzole interne e 13 (tredici) piazzole esterne ed è ubicata in prossimità del centro abitato. Essa è suddivisa in due sottoaree, di seguito denominate *Area 1* e *Area 2* così come da mappa allegata;
2. L'area sosta è dotata di: punto informativo, sistema di illuminazione, erogatore di acqua potabile, area camper service, impianto igienico-sanitario destinato allo scarico delle acque reflue nere e grigie, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, allestimenti antincendio, sistema di videosorveglianza, servizi igienici, docce calde, lavandini per stoviglie e rete Wi-Fi.

ARTICOLO 3 – Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento recepisce quanto disposto dalla normativa provinciale in materia:
 - Legge Provincia di Autonoma di Trento sui Campeggi – L.p. 4 ottobre 2012, n. 19 e ss.mm.;
 - Regolamento di esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg..
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia alle fonti sopra indicate.

ARTICOLO 4 – Soggetto gestore

1. La gestione dell'area sosta camper è affidata alla Società Gestione Servizi e Strutture Turistico Sportive Vermiglio SRL UNIP con sede in Vermiglio (TN) – Via della Prada 31 (di seguito *La Società*).

ARTICOLO 5 - Area sosta camper | Veicoli ammessi

1. La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo alle autocaravan. Per autocaravan si intendono quei *"veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente"* (art. 54 c.1 lettera m. D.lgs. 285/1992). Non sono pertanto ammessi roulotte, tende ed altri sistemi di campeggio.

ARTICOLO 6 - Area sosta camper | Regole di accesso ed utilizzo

1. L'area sosta è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 39 autocaravan contemporaneamente di cui n. 26 dislocati nell'*Area 1* ed i restanti 13 nell'*Area 2*.
2. La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo **non superiore a quarantotto ore** dal momento dell'insediamento. Sono consentite più soste purché trascorrano almeno 24 ore tra una sosta e l'altra. I trasgressori saranno sanzionati con il pagamento di una somma da 150,00 a 450,00 Euro (art. 21 l.p. 4 ottobre 2012, n. 19 e ss.mm.) ed immediatamente allontanati.
3. La sosta alle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. E' assolutamente vietato occupare lo spazio eccedente il proprio posteggio.

4. L'accesso all'area sosta camper è garantita anche agli utenti che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua (cd. camper service).
5. E' permesso applicare alla presa dell'acqua presente all'interno dell'area tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.
6. L'area sosta camper è aperta tutto l'anno. La Società può disporre riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali.
7. L'area è rivolta a soddisfare le esigenze dei turisti itineranti e non è prenotabile.
8. L'accesso all'area sosta camper potrà essere interdetto mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

ARTICOLO 7 - Area sosta camper | Modalità operative per l'accesso e l'uscita

MODALITA' DI ENTRATA NELL'AREA INTERNA

- *posizionare il camper davanti alla sbarra;*
- *premere il pulsante e ritirare la tessera che andrà conservata per il pagamento a fine sosta;*
- *entrare ed occupare uno degli spazi di sosta delimitati in blu;*
- *con la tessera è possibile accedere al carico/scarico ed ai servizi igienici;*
- *la tariffa minima applicata copre le prime 24 ore a prescindere dalla durata, anche inferiore, della sosta. Qualora l'utente non accetti il regolamento di esercizio o le tariffe in adozione, entro il termine perentorio di 10 minuti gli è consentito di abbandonare l'area senza il pagamento di alcuna tariffa.*

MODALITA' DI USCITA DALL'AREA INTERNA

- *inserire la tessera nella cassa automatica, pagare il dovuto importo e ritirare lo scontrino;*
- *passare lo scontrino sotto il lettore del codice a barre ed attendere l'apertura della sbarra.*

MODALITA' DI STAZIONAMENTO NELL'AREA ESTERNA

- *posizionare il camper negli appositi spazi blu dell'area esterna;*
- *accedere alla cassa automatica, selezionare "area esterna", pagare il dovuto importo, ritirare il biglietto e posizionarlo in vista sul parabrezza del camper.*

ARTICOLO 8 – Tariffe e modalità di pagamento

1. Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti al pagamento delle eventuali tariffe, direttamente alla cassa automatica o al personale incaricato dal gestore.
2. Chi sosta nell'Area 2 deve esporre in modo visibile sul parabrezza del camper il tagliando che comprova il pagamento.

E' obbligatoria l'esposizione della ricevuta di avvenuto pagamento ben visibile sul parabrezza del veicolo in sosta. Le tariffe sono esposte sia all'interno che all'esterno dell'edificio. Il Comune e/o il gestore dell'area non rispondono dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

ARTICOLO 9 - Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area sosta camper è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a) è vietato sostare in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli, in particolare è vietato sostare nella zona centrale dell'area o in prossimità dell'accesso dell'area. Il gestore dell'area è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi

- parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;
- b) è vietata anche la cessione a terzi dell'utilizzo della piazzola ed il subentro di terzi nell'occupazione dei veicoli in sosta;
 - c) è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale o della Società gestrice dell'area; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il lavaggio su tutta l'area di camper, automezzi ed animali; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale o della Società gestrice dell'area, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
 - d) gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
 - e) sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 22:00 alle ore 7:00;
 - f) lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;
 - g) l'utilizzazione dell'acqua è permessa solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari.

ARTICOLO 10 – Impianto di smaltimento igienico sanitario

1. I contenitori dei wc chimici, così come tutti gli altri liquami e le acque reflue raccolti negli impianti interni dei camper, devono essere vuotati negli appositi pozzetti di scarico presenti nell'area. E' fatto obbligo, durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami.
2. L'impianto di smaltimento igienico sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area sosta camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
3. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, c. 4 e 5 D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
4. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 84,00 a euro 335,00 (art 185, c. 6 D. Lgs. 285/1992).

ARTICOLO 11 – Sistema di video sorveglianza

1. L'area sosta camper è video sorvegliata, la registrazione è effettuata dalla Società per ragioni di sicurezza e tutela del patrimonio. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare dell'art. 13 del d.lgs 196/2003.

ARTICOLO 12 - Responsabilità dell'ente gestore

L'area sosta camper non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno. La Direzione non risponde per incidenti, furti e danni causati da altri Ospiti, da forza maggiore, da calamità naturali, eventi meteorologici, atti vandalici, eventi socio politici, sbalzi elettrici, alluvioni, allagamenti o comunque da cause non dipendenti direttamente da negligenza del personale dell'ente gestore

ARTICOLO 13 - Sanzioni

1. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste per legge o dai relativi regolamenti attuativi.
2. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine, nonché da corpi privati incaricati dalla Società o da propri funzionari.
3. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.